



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

17 GIU. 2019

Prot. n. 13699 / 68.11.2019 del _____ / Pos. Coll. e Coord. n.4

Assessorato regionale dell'economia
Dipartimento regionale finanze e credito

e, p.c. Ufficio di Gabinetto

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

Oggetto: sentenza Corte Costituzionale n.122 del 2019. Questione di legittimità costituzionale dell'art.7, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna, 21/12/2012, n.15, in materia di tassa automobilistica regionale ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011.

1-Con nota prot. n.11184 del 24/5/2019 (assunta al protocollo generale con numero 11933 del 27 maggio 2019) codesto Dipartimento dopo aver illustrato i contenuti della recente sentenza della Corte Costituzionale, n.122/2019, chiede “*se possa considerarsi estensibile alla Regione Siciliana il principio*” ivi affermato “*stante che la Corte Costituzionale con la sentenza 133/2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.50, commi 1, 2, 3 e 6 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3*”.

2- Per rispondere al quesito giova preliminarmente accertare se questo Ufficio ne abbia inteso correttamente i termini. Pertanto pur senza esimersi dall'affrontare il tema proposto lo Scrivente invita sin d'ora codesto Dipartimento a fornire le eventuali precisazioni al riguardo.

Ove il principio a cui nella richiesta si fa riferimento risieda nell'aver configurato la Corte la tassa automobilistica “*come un tertium genus, rispetto al*



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Marina Valli tel 091.7074874- e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it

quale le Regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali (in quanto la tassa automobilistica continua a partecipare della natura dei tributi propri derivati) e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione” si ritiene di rappresentare quanto segue.

Sempre dalla medesima sentenza si ricava che la peculiare declinazione della competenza legislativa regionale sulla tassa automobilistica si fonda sull'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011.¹

Al riguardo già codesto Dipartimento rileva la difficoltà di estendere alla Regione Siciliana l'applicazione di tale norma, espressamente dettata per le Regioni ordinarie.

Nè per la Regione Siciliana una scelta analoga a quella del legislatore delegato è stata compiuta in sede di modifica o attuazione statutaria secondo quanto la Corte riferisce essere avvenuto per altre autonomie speciali, che espressamente hanno mutuato il principio contenuto nell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011.

E, così, la sentenza n. 133/2017, avente ad oggetto norme della Regione Siciliana, non ha fatto cenno alcuno a tale principio, in disparte le refluenze di una sua ritenuta applicazione ai fini dell'esito del giudizio, e ha continuato a ritenere che per la Regione Siciliana non si fossero aperti gli spazi di manovrabilità concessi alle altre Regioni.

¹ Art. 8 Ulteriori tributi regionali (In vigore dal 6 dicembre 2011)

1. Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale.

3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.

[4. Abrogato

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, spettano altresì alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.




Invero la Corte affermando che la tassa in parola non è qualificabile come tributo proprio della Regione non si è neppure soffermata a valutare se le modifiche apportate dalle norme al suo esame rientrassero nel perimetro di competenza regionale sui tributi erariali, riconducibile alla previsione del primo comma dell'art. 6 del D.P.R n. 1074 del 1965, competenza che, sia pure da ultimo circoscritta dalla giurisprudenza costituzionale in termini non dissimili da quanto previsto per le Regioni ordinarie, avrebbe quanto meno dovuto escludere per la Sicilia un trattamento deteriore.

Ma ancor più meraviglia come il Giudice delle leggi, forse a causa di una non coordinata formulazione delle disposizioni di cui alla L.r. n. 3/2016, non abbia tenuto conto della circostanza che le medesime afferivano ormai a un tributo deliberato dalla Regione, che con la l.r. 16 del 2015 ha sostituito a quella erariale la tassa automobilistica regionale.

Ora, fermo restando che le norme dichiarate incostituzionali risultano comunque espunte dall'ordinamento, per l'avvenire, più che la possibilità di estendere i principi desumibili dalla sentenza n. 112/2019, occorre tenere presente quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 152/2018, con la quale ha mandato esente da censure le innovazioni che intervenendo sull'impianto della citata l.r. n. 16/2015 prevedono l'immediata forza esecutiva della pretesa impositiva in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale.


Nel far ciò, infatti, la Corte non ha mancato di illustrare le peculiarità dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione e in particolare il limite a cui deve attenersi nell'esercizio della propria potestà impositiva.

(Avv. Marina Valli)



L'AVVOCATO GENERALE

(Gianluigi M. Amico)



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Marina Valli tel 091.7074874- e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it

